

CIRCOLARE N. 32/2020

Besana Brianza, 22 aprile 2020

EMERGENZA COVID-19 DECRETO LIQUIDITA': LA PROCEDURA PER LA GARANZIA E IL PRESTITO FINO A MAX € 25.000

A partire dallo scorso **17 aprile** è possibile, in termini operativi, accedere al finanziamento bancario **fino a € 25.000 (messo a disposizione dal Fondo di Garanzia per le PMI)** sulla base delle disposizioni contenute nel recente D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità (si veda in proposito [l'informativa dell'Ufficio n. 31/2020](#)). Il Portale del Fondo di Garanzia PMI consente l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino al predetto limite di € 25.000.

Purtroppo abbiamo constatato che molti istituti di credito non hanno ancora ricevuto le adeguate istruzioni per attivare la procedura (non sono ancora pronti) e molti clienti hanno riscontrato svariate difficoltà nel compilare la richiesta da inoltrare alla banca.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno riepilogare in questa breve guida le principali informazioni utili a sciogliere alcuni dubbi operativi per l'avvio della pratica.

L'Ufficio resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

BENEFICIARI

L'accesso a questa forma di finanziamento è rivolto a favore delle **piccole e medie imprese (PMI)** nonché **persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** a condizione che **la relativa attività sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19**.

È quindi evidente che in assenza di quest'ultima condizione l'accesso a questa forma di finanziamento è preclusa.

PARAMETRI DIMENSIONALI

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

In particolare, le definizioni sono le seguenti:

Microimpresa:

1. Ha meno di 10 occupati, e
2. Ha un fatturato annuo oppure un totale di **bilancio** annuo non superiore a € 2 milioni.

Piccola Impresa:

1. Ha meno di 50 occupati, e
2. Ha un fatturato annuo oppure un totale di **bilancio** annuo non superiore a € 10 milioni.

Media Impresa:

1. Ha meno di 250 occupati, e
2. Ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di **bilancio** annuo non superiore a € 43 milioni.

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia in esame **viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499** (in via ordinaria potevano accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249).

LIMITI E DURATA

L'importo del nuovo finanziamento deve sottostare contestualmente a **una duplice condizione:**

- **non deve essere superiore a € 25.000;**
- **non deve essere superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi.**

Facciamo qualche esempio per capire come funzionano i suddetti limiti.

Si supponga di aver conseguito ricavi per € 100.000: il finanziamento concesso sarà pari a € 25.000.

Se invece i ricavi dovessero essere pari a € 50.000, allora l'erogazione massima sarà di € 12.500.

Nel caso in cui il richiedente proceda alla presentazione di più domande di finanziamento da parte di banche diverse, il Fondo rilascia la propria garanzia in relazione alle prime domande presentate fino a concorrenza dell'importo massimo garantibile (€ 25.000).

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI RICAVI

Dove si prendono i dati per poter effettuare la suddetta verifica?

Dalle risultanze:

- **dell'ultimo bilancio depositato** (e non approvato) – per cui nella maggior parte dei casi il bilancio 2018,
- oppure - per i soggetti richiedenti non obbligati al deposito (società di persone, ditte individuali, professionisti ecc) - **dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata** alla data della domanda di garanzia (allo stato attuale, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018).

I soggetti richiedenti costituiti dopo l'1.1.2019 sono invece tenuti a fornire idonea documentazione per comprovare la sussistenza dei requisiti, anche mediante autodichiarazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA attesta l'ammontare dei ricavi conseguiti).

Nelle ipotesi di cessione o affitto di azienda, con prosecuzione della medesima attività, si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

In merito al parametro «Ricavi», per agli esercenti arti e professioni si dovrà fare riferimento alla voce «Compensi».

DURATA DEL FINANZIAMENTO

Ulteriore requisito è la durata del finanziamento **fino a massimo 72 mesi (6 anni)** con un **preammortamento di 24 mesi (2 anni)**, cioè rimborso del capitale non prima di 2 anni dall'erogazione.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per la richiesta del finanziamento e il modulo di richiesta della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI devono essere presentati/inviati alla propria banca **entro il termine massimo del 31 dicembre 2020**.

Un termine che tutto sommato sarebbe stato congruo e ampio, ma visto l'importo limitato dei fondi, si teme che questi possano esaurirsi abbastanza in fretta: motivo per cui è necessario non attendere tanto tempo a presentare la domanda, qualora interessati all'ottenimento delle somme a prestito.

E' possibile monitorare i tempi di lavorazione della domanda da parte del richiedente tramite l'accesso al portale del Fondo.

Infatti in sede di prima richiesta, il Fondo provvede ad **inviare le credenziali all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa / professionista nel modulo di richiesta, necessarie per poter accedere al Portale del Fondo** e visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta di garanzia ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

CARATTERISTICHE E COSTI

La **garanzia** prestata dal Fondo è **gratuita** e l'**importo a garanzia** diretta e di riassicurazione è integralmente, in entrambi i casi, **a carico dello Stato**.

Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento.

La norma stabilisce (**solo**) che i tassi di interesse e i premi complessivi di garanzia, nell'ipotesi di riassicurazione, debbano essere determinati **solo** in relazione **ai costi di istruttoria e di gestione**, definendo un massimale determinato quale sommatoria tra il tasso di Rendistato, ovvero il rendimento medio ponderato di un paniere di Titoli di Stato, con durata residua da quattro anni e sette mesi a sei anni e sei mesi e il differenziale tra Cds banche e Cds Italia, ossia la media delle quotazioni del credit default swap a 5 anni, aumentata di un ulteriore 0,2%.

Oltre ad essere come detto a titolo gratuito, l'intervento del Fondo è **automatico e senza valutazione da parte dell'istituto bancario**, permettendo quindi l'erogazione da parte della banca con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza peraltro dover attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo.

Questo significa che la banca di fatto può procedere all'erogazione immediata del finanziamento, dopo averne verificato i requisiti formali della domanda, **senza attendere l'ammissione della domanda al Fondo di Garanzia PMI**.

Resta inteso, in ogni caso, che il rispetto formale della domanda non preclude **una verifica più accurata da parte del Fondo**.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter quindi richiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare, alla propria banca o al confidi ai quali ci si rivolge per ottenere il prestito:

- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet;
- il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI (*Allegato 4-bis*), disponibile sul sito dello stesso Fondo e scaricabile al seguente link

<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/>

Il modello di compilazione della domanda può essere trasmesso **anche mediante posta elettronica non certificata, unitamente alla copia del documento di riconoscimento** in corso di validità del soggetto richiedente.

Data la delicata situazione epidemiologica, le Banche dovrebbero prevedere all'interno del loro sito un'apposita sezione dedicata al finanziamento in questione, **con le informazioni e la modulistica** necessaria alla **presentazione delle domande di finanziamento** nonché le **modalità di acquisizione di tali domande**

da parte della banca, evitando così, che i soggetti beneficiari debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

Si consiglia di prestare molta attenzione nella compilazione dell'*Allegato 4-bis*, in particolare ai seguenti punti del modulo:

1. che il soggetto beneficiario finale **non è destinatario di provvedimenti giudiziari** che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
12. che l'operazione finanziaria sopra indicata è **richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata** (*inserire codice di classificazione Ateco 2007*);
13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata **richiesta/concessa per le seguenti finalità**: (*inserire la finalità specifica o semplicemente: liquidità*);
14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è **stata danneggiata dall'emergenza Covid-19**;
17. di aver **già beneficiato dei sottoelencati aiuti** «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)» delle misure temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni): (*inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia*) – questo rigo va compilato solo se l'impresa ha già beneficiato dei citati aiuti.

Questo per il semplice fatto che il modulo citato rappresenta **una autodichiarazione**, per la quale si risponde personalmente **di eventuali responsabilità penali nel caso siano rilasciate dichiarazioni mendaci, oltre alla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera**.

Pertanto, ricordandoci che nel compilare la domanda il richiedente **si impegna a consentire qualsiasi controllo da parte del Gestore del Fondo**, si dovrà porre molta attenzione alla sussistenza della condizione preliminare per la richiesta, **ossia il danneggiamento subito dal Covid-19** (punto 14), e **la finalità che ha la richiesta** (punto 13) quali ad esempio acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente «liquidità».

Una volta che la banca ha acquisito i documenti, procede ad inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia (che a sua volta darà riscontro della presa in carico della pratica), e procede all'erogazione del finanziamento senza attendere l'ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.

Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it//>